REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DI FISASCAT CISL

Il presente regolamento costituisce attuazione dello Statuto Nazionale FISASCAT CISL.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda agli statuti ed ai regolamenti di attuazione degli statuti sia della Cisl che della Fisascat.

TITOLO I – Gestione in rete e Intelligenza Artificiale

Art. 1 - Finalità e Modello Organizzativo

1. Il presente regolamento istituisce il nuovo modello organizzativo della Fisascat CISL basato sulla gestione in rete e sinergica.
2. Le Federazioni Regionali costituiscono il fulcro operativo dell'organizzazione, coordinate con il livello nazionale e territoriale, al fine di ottimizzare le risorse e implementare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nei servizi di tutela sindacale e contrattuale.
3. Ciascun atto negoziale, vertenziale o parere legale, così come la realizzazione di programmi ed azioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento, non potranno basarsi esclusivamente sull'output algoritmico, stante la loro natura istruttoria/preparatoria, ma dovranno essere validati dalla/dal dirigente sindacale competente.

Art. 2 - Il Ruolo delle Federazioni Regionali come Hub Territoriali

1. Le Federazioni Regionali assumono il ruolo di Centri di Competenza (Hub) per l'erogazione di servizi ad alta intensità tecnologica.
2. Le Federazioni regionali gestiscono in modo unificato le banche dati contrattuali e la reportistica territoriale; promuovono sinergie operative e scambio di best practices tra le strutture territoriali (Ust/Fisascat) afferenti alla medesima area regionale; agiscono da interfaccia primaria con la Federazione nazionale per lo sviluppo di strumenti digitali.

Art. 3 - Promozione dell'Intelligenza Artificiale nelle Attività Sindacali

1. Al fine di modernizzare l'azione sindacale, le Federazioni Regionali promuovono l'utilizzo di piattaforme di Intelligenza Artificiale per l'analisi contrattuale, l'utilizzo di sistemi di IA per l'analisi comparata dei CCNL, dei contratti territoriali ed aziendali, agevolando l'individuazione di tutele, disparità e clausole migliorative.
2. Al fine di migliorare i livelli di assistenza alle/gli Iscritte/i, le Federazioni ad ogni livello potranno realizzare programmi ed azioni per lo sviluppo di chatbot e assistenti virtuali per il primo orientamento delle/dei lavoratrici/lavoratori su orari, ferie, inquadramenti e calcoli di base delle buste paga.

3. L’Impiego dell'IA per l'elaborazione documentale e la pre-valutazione dei casi di contenzioso, ottimizzando il lavoro di consulenti ed operatori, sarà effettuato in stretto raccordo con la Federazione nazionale.

Art. 4 - Formazione Continua e Competenze Digitali

Le FSR anche non regionalizzate e le FSI garantiranno, almeno una volta all’anno la partecipazione a moduli formativi per operatrici ed operatori, delegate e delegati e dirigenti sindacali finalizzati a sviluppare le competenze digitali di base e avanzate, a garantire la sicurezza informatica e la tutela della privacy dei dati sensibili degli iscritti, a promuovere un uso responsabile e trasparente degli algoritmi, nel pieno rispetto dei diritti delle/dei lavoratrici/lavoratori iscritti.

Art. 5 - Condivisione delle Risorse e Sostenibilità

1. 1.Per favorire economie di scala e supportare la presenza organizzata della Federazione nei territori, il modello sinergico regionale prevede la condivisione delle licenze software e delle infrastrutture tecnologiche basate sull'IA con le proprie articolazioni territoriali.
2. La Federazione nazionale istituirà un fondo dedicato per l'Innovazione tecnologica, nonché per supportare l'accesso agli strumenti digitali ed ai sistemi di Intelligenza Artificiale delle Federazioni sindacali minori che ne faranno richiesta.
3. Ciascuna struttura di Fisascat che impiega sistemi di Intelligenza Artificiale opererà al fine di:
 - anonimizzare dati e documenti prima dell’utilizzo all’interno delle applicazioni; quando le attività di cui all’art. 3, commi 2 e 3, richiedono dati riferiti a lavoratrici e lavoratori, utilizzare soltanto quelli strettamente necessari, previa pseudonimizzazione idonea ad impedire al fornitore del sistema di IA di identificare l’interessata/o secondo procedure adottate dalla Segreteria della FSR/FSI competente, sentito il DPO;
 - non inserire dati appartenenti alle categorie particolari previste dal GDPR, ad esempio dati relativi alla salute, alle convinzioni religiose, o altre informazioni sensibili, salvo nei casi espressamente autorizzati e secondo le procedure previste; i dati che rivelano l’appartenenza sindacale possono essere utilizzati solo nei limiti del precedente alinea;
 - non inserire dati relativi a condanne penali, procedimenti giudiziari o informazioni di natura giudiziaria, salvo nei casi espressamente autorizzati e secondo le procedure previste;
 - non condividere informazioni riservate o confidenziali non strettamente necessarie;
 - verificare sempre l'accuratezza, la completezza e l'adeguatezza dei risultati prodotti dall'Intelligenza Artificiale prima del loro utilizzo o della loro diffusione.

Art. 6 - Governance e Monitoraggio

1. Presso ogni Federazione Regionale/Interregionale è istituito il Comitato Regionale per l'Innovazione Sindacale (CRIS).
2. Il Comitato è composto dalla Segreteria Regionale/Interregionale, dai Segretari Generali Territoriali (o dai Coordinatori Territoriali per le FSR regionalizzate) e dal DPO della FSR/FSI.
3. Del Comitato di cui ai precedenti commi possono far parte anche esperti individuati dalla Segreteria della FSR/FSI.
4. Il Comitato di cui al comma 1 opererà, adottando i criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento.
5. Il Comitato ha il compito di monitorare l'efficacia e l'impatto dell'IA sul lavoro degli operatori, verificare il rispetto delle direttive confederali in materia di privacy ed etica algoritmica, proporre aggiornamenti annuali al presente regolamento per adeguarlo al rapido progresso tecnologico.

TITOLO II – Devoluzione di funzioni e Regionalizzazione della Federazione

Art. 7 – Oggetto e Principi della Devoluzione

1. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione sindacale, le strutture territoriali attive nell'ambito di USR non regionalizzate possono devolvere e trasferire alla FISASCAT Regionale competenze politiche, organizzative ed amministrative.
2. Il processo si basa sul principio di sussidiarietà, ferme restando le funzioni di presidio diretto sul posto di lavoro da parte delle sedi locali, nonché gli organismi direttivi.
3. Prima di procedere alle deliberazioni del caso, ai fini del perfezionamento della devoluzione e del trasferimento di competenze di cui al comma 1, le singole Federazioni sindacali territoriali richiederanno alla Federazione nazionale il nullaosta preventivo.

Art. 8 – Regionalizzazione della Federazione

1. Nell'ambito delle USR non regionalizzate, la Federazione, di concerto con la USR, sentite le UST e le Federazioni territoriali di categoria interessate, può darsi una struttura politico-organizzativa regionalizzata o ulteriori diversi assetti, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Confederale.
2. Le Federazioni sindacali coinvolte devono celebrare un congresso straordinario per completare il passaggio alla nuova forma regionalizzata.
3. Per perfezionare il percorso di regionalizzazione della Fisascat, le Federazioni sindacali territoriali preesistenti saranno fuse per incorporazione alla FSR.
4. La Federazione sindacale regionale, nella sua qualità di incorporante, assume tutti i diritti e gli obblighi delle strutture incorporate, che vengono contestualmente sciolte.
5. Restano invariate le istanze congressuali territoriali.

TITOLO III - Aree Contrattuali Omogenee (ACO)

Art. 9 – Finalità delle ACO

1. Al fine di valorizzare le specificità professionali, ottimizzare la gestione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e strutturare risposte sindacali mirate, la FISASCAT Nazionale istituisce al proprio interno le Aree Contrattuali Omogenee (ACO).
2. Le ACO rappresentano le articolazioni organizzative per attuare gli indirizzi politico-settoriale della Federazione

Art. 10 – Individuazione delle ACO

Le Aree Contrattuali Omogenee sono individuate accorpando le deleghe di Segreteria per settori affini. Esse sono identificate in: Area Commercio, Terziario e Distribuzione (Grande Distribuzione Organizzata, Distribuzione Cooperativa, Commercio Tradizionale, Agenti, Rappresentanti e Studi Professionali); Area Turismo, Servizi alle Imprese e agli Enti (Alberghi, Agenzie di Viaggio, Pubblici Esercizi, Settore Giochi, Ristorazione Collettiva, Multiservizi, Basi NATO ed USA, Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza); Area Servizi alle Persone e alle Famiglie (Farmacie, Terzo Settore-Socio Sanitario Assistenziale, Sport, Acconciatura ed Estetica, Termali, Portieri e Lavoro Domestico).

Art. 11 - Competenze e Funzioni delle ACO

Ciascuna Area Contrattuale Omogenea esercita le seguenti funzioni, in stretto coordinamento con la Segreteria Nazionale:

- contribuisce alla elaborazione delle linee guida e delle piattaforme rivendicative per i rinnovi dei CCNL di competenza;
- monitora l'evoluzione del mercato del lavoro, dei livelli occupazionali e dei fabbisogni formativi del settore di riferimento;
- coordina le attività delle operatrici e degli operatori ad essa attribuite;
- verifica le scadenze dei contratti collettivi riferibili alle sue competenze e provvede ad attivare le procedure per i loro tempestivi rinnovi;
- organizza, periodicamente, una riunione di coordinamento in modalità on line delle strutture e dei delegati Fisascat di ciascuna azienda di propria competenza;
- coordina le attività a livello nazionale, delle SAS e delle SST Fisascat dei settori di competenza;
- redige report trimestrali sulla propria attività e ne cura l'invio alla Segreteria Generale;
- presenta un rapporto annuale sulle proprie attività.

Art. 12 – Coordinamento

1. Ogni ACO è coordinata da una/un Responsabile di Area, designata/o dal Segretario Generale tra le operatrici/gli operatori nazionali.

2. La/il Responsabile di Area riporta alla Segretaria/al Segretario avente le deleghe ricomprese nell'ACO ed alla Segretaria Generale/ al Segretario Generale.
3. Le ACO rappresentano per le deleghe in esse ricomprese, il riferimento funzionale ed operativo delle Sezioni Territoriali di Settore, che sono composte dalle/dagli iscritte/i di un medesimo settore su base territoriale, nonché Sezioni Regionali o Interregionali di Settore, laddove siano presenti FSR regionalizzate o FSI.
4. Analogamente, a ciascuna ACO fanno riferimento, per le deleghe in esse ricomprese, le Sezioni Aziendali Sindacali.

TITOLO IV – Fruizione degli alloggi in uso foresteria

Art. 13 – Condizione di fruizione degli alloggi

1. Vengono di seguito disciplinate le modalità e le condizioni di fruizione degli alloggi ad uso foresteria a cui debbono conformarsi dirigenti, operatrici ed operatori sindacali della FISASCAT-CISL Nazionale non residenti o non aventi la propria dimora abituale nel Comune di Roma o nella Provincia di Roma.
2. La fruizione degli alloggi assegnati come foresteria ha natura strumentale all'interesse organizzativo ed all'esigenza operativa della FISASCAT-CISL Nazionale di alloggiare dirigenti ed operatrici/operatori sindacali, che, nei periodi nei quali prestano la propria attività presso la sede nazionale della Federazione, siano lontani dalle loro residenze o dimore abituali.
3. Pertanto, la FISASCAT-CISL consentirà la fruizione alla/al dirigente e/o operatrice/operatore sindacale dell'unità immobiliare - di proprietà e/o in locazione - adibita a uso foresteria, senza che la stessa assuma valenza di componente stabile e ordinaria della retribuzione, ai sensi dell'art. 51, c. 4 lett. c) del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Destinatari ed Efficacia

1. L'articolato relativo alla fruizione degli immobili ad uso foresteria trova applicazione nei confronti delle/dei dirigenti, delle operatrici e degli operatori sindacali che, all'atto dell'inizio della loro attività presso la FISASCAT-CISL Nazionale, risultino non residenti o non aventi la propria dimora abituale nel Comune di Roma o nella Provincia di Roma.
2. Il presente articolato sostituisce qualsiasi altro regolamento, addendum e/o prassi in materia di alloggi concessi ad uso foresteria.

Art. 15 – Messa a disposizione degli alloggi

1. La fruizione dell'alloggio ad uso foresteria è strettamente ed unicamente correlata alle particolari modalità di svolgimento dell'attività della/del dirigente e/o operatrice/operatore sindacale e non è in alcun modo collegata alle "qualità intrinseche delle mansioni" della fruitrice/del fruitore stessa/o.
3. Alcuna assegnazione di alloggio non è infatti prevista per la medesima tipologia di dirigente e/o operatrice/operatore sindacale della Federazione Nazionale, residente o avente la propria dimora abituale nel Comune di Roma o nella Provincia di Roma.
4. La messa a disposizione dell'alloggio non costituisce in alcun caso assegnazione dello stesso in uso o in comodato alla/al dirigente o all'operatrice/operatore, pertanto, l'assegnazione del medesimo non costituisce componente della retribuzione ordinaria, ma una mera soluzione operativa a carattere temporaneo e strettamente ed esclusivamente connessa allo svolgimento delle funzioni sindacali.
5. In coerenza con la natura anzidetta, la presente soluzione operativa non genererà alcun valore economico atto ad integrare la base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e di ogni altro istituto di retribuzione indiretta e/o differita, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione Sentenza. n. 38169/2022).

Art. 16 - Modalità di fruizione dei beni e servizi

1. Gli immobili saranno assegnati alle/agli interessate/i in modo casuale, a rotazione, secondo le disponibilità di volta in volta presenti e sulla base dell'effettiva presenza presso la sede nazionale per lo svolgimento della propria attività.
2. Gli stessi saranno messi a disposizione mediante la periodica comunicazione di disponibilità dell'immobile ad uso foresteria della Federazione Nazionale.
3. La Federazione Nazionale assumerà la qualifica di conduttore dell'immobile, mentre la/il dirigente e/o operatrice/operatore sindacale ne sarà la/il mera/o fruitrice/fruitore per le esigenze connesse all'attività settimanale da svolgere presso la sede nazionale.
4. La/il fruitrice/fruitore si impegnerà a rispettare tutte le clausole dell'eventuale contratto di locazione stipulato dalla Federazione Nazionale (in qualità di locatario), nonché tutte le norme del Titolo IV del presente Regolamento e quelle del condominio di ubicazione dell'alloggio laddove esistente.
5. L'immobile è concesso per il solo ed esclusivo "uso foresteria", al fine di consentire un alloggio temporaneo per la durata dell'attività settimanale da svolgersi nella sede della Federazione Nazionale.
6. È fatto espresso divieto di mutare la destinazione d'uso, di sublocare o concedere in comodato a terzi, in tutto o in parte, l'immobile.
7. La/il dirigente non potrà in alcun caso stabilire la propria residenza anagrafica nell'immobile alla/o stessa/o temporaneamente assegnato.

Art. 17 – Durata e cessazione della fruizione

1. La fruizione dell'alloggio, collegata e connessa anche in termini di durata e funzionalità alla permanenza settimanale della/del dirigente e/o operatrice/operatore sindacale presso la sede nazionale, decorrerà, previa indicazione agli uffici amministrativi della FISASCAT-CISL Nazionale delle giornate di presenza a Roma di quest'ultima/o, dalla data di comunicazione di disponibilità dell'immobile ad uso foresteria della Federazione Nazionale. Essa, pertanto, cesserà automaticamente e di diritto, senza necessità di alcuna disdetta, trascorsa l'ultima giornata di presenza a Roma per attività da svolgere nella sede nazionale di volta in volta indicate dall'interessato.
2. La/il dirigente e/o operatrice/operatore sindacale è sempre tenuta/o a rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, entro e non oltre l'ultimo giorno della settimana di permanenza a Roma per attività da svolgersi nella sede della FISASCAT-CISL Nazionale, di cui alla indicazione richiamata dal precedente comma.
3. La/il fruitrice/ fruitore risponderà di tutti i danni causati anche da incuria dell'immobile, il cui equivalente economico potrà essere trattenuto/compensato dalla FISASCAT-CISL Nazionale direttamente ed unilateralmente dalla retribuzione e/o dalle competenze nette alla/o stessa/o spettanti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Titolo IV del presente Regolamento, si rinvia alla comunicazione di assegnazione dell'alloggio ad uso foresteria ed alla normativa e prassi vigenti.

TITOLO V – Adozione dei Regolamenti e Adeguamenti

Art. 18 – Adozione dei Regolamenti Organizzativi ed Adeguamenti

1. Le Federazioni regionali, interregionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Regolamento e provvedere di conseguenza ad adeguarvisi anche adottando propri Regolamenti Organizzativi alla prima sessione utile dei Consigli Generali Regionali, Interregionali e dei Comitati Direttivi da convocarsi dopo l'adozione dello stesso a livello nazionale.
2. Analogamente, gli adeguamenti al Regolamento Organizzativo della Fisascat Nazionale devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli generali /Comitati direttivi di tutte le strutture da convocarsi dopo l'adozione delle modifiche da parte della Federazione Nazionale.
3. Le norme contrastanti sono nulle.
4. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei probiviri.